



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della cultura UFC
Cinema

Ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC)

Informazioni pratiche sull'obbligo di quota e di investimento

Ottobre 2023

Indice

1	Obblighi dei servizi televisivi e su richiesta e istanze competenti	3
2	Obbligo di registrazione, di quota, di investimento e di fare rapporto: principi fondamentali	4
2.1	Imprese sottostanti e non sottostanti all'obbligo di registrazione	4
2.2	Esenzioni per le imprese soggette all'obbligo di registrazione	5
3	Registrazione.....	6
3.1	Informazioni riguardanti l'impresa e la cifra d'affari.....	6
3.2	Richiesta di esenzione dalla quota europea obbligatoria e dall'obbligo di investimento ...	6
3.2.1	Cifra d'affari di tutti i servizi televisivi/su richiesta in Svizzera inferiore a 2,5 milioni di CHF	7
3.2.2	Al massimo 12 lungometraggi all'anno offerti da tutti i servizi	7
3.2.3	Soltanto televisione in differita	7
3.2.4	Richiesta di esenzione per offerta rivolta a una minoranza culturale o linguistica	7
3.2.5	Richiesta di esenzione per offerta esclusiva di servizi su richiesta di terzi.....	7
3.2.6	Imprese con un'altra attività principale	8
3.3	Rilevamento dei servizi e del tipo di attività	8
3.4	Conclusione della registrazione: documenti e giustificativi	8
3.5	Comunicazione degli obblighi e iscrizione nel registro pubblico	8
4	Obbligo di investimento e di fare rapporto	9
4.1	Proventi lordi determinanti e comunicazione delle cifre d'affari	9
4.1.1	Principi per il calcolo dei proventi lordi determinanti	9
4.1.2	Imprese con un'altra attività principale.....	9
4.1.3	Documenti necessari per il calcolo dei proventi lordi determinanti	10
4.2	Condizioni per la computabilità degli investimenti	10
4.2.1	Film di origine svizzera.....	10
4.2.2	Pagamenti a imprese indipendenti.....	11
4.3	Modulo per fare rapporto: elenco degli investimenti	12
4.4	Spese computabili e rapporto	13
4.4.1	Pagamenti a imprese di produzione indipendenti e titolari di diritti.....	13
4.4.2	Spese dei servizi televisivi per la critica cinematografica e le organizzazioni di cultura cinematografica (rafforzamento della cultura cinematografica)	14
4.4.3	Compensi alle società di gestione autorizzate	14
4.4.4	Spese per istituzioni di promozione della cinematografia riconosciute.....	15
4.4.5	Quadro riassuntivo sul rapporto relativo alle spese computabili.....	16
4.5	Termini, bilancio sull'obbligo di investimento e tassa sostitutiva	16
4.5.1	Termini e comunicazione scritta sul bilancio annuo degli investimenti.....	16
4.5.2	Fine del periodo quadriennale: calcolo della tassa sostitutiva e decisione in merito all'obbligo di investimento	16
4.5.3	Cambiamenti durante il periodo di investimento quadriennale	17
4.6	Analisi e risultati	17
5	Quota obbligatoria e obbligo di fare rapporto	17
5.1	Rapporto sulla quota obbligatoria e visibilità delle opere europee	17
5.2	Comunicazione in merito all'adempimento della quota obbligatoria.....	18
6	Allegato: glossario OQIC.....	19

1 Obblighi dei servizi televisivi e su richiesta e istanze competenti

Obblighi	Imprese interessate	Ordinanza	Introduzione	Attuazione	Informazioni
Obbligo di investimento LCin	Servizi televisivi e su richiesta	OQIC	2024	UFC	Presente documento, sito Internet UFC ¹
Quota obbligatoria LCin	Servizi su richiesta	OQIC	2024	UFC	Presente documento, sito Internet UFC
Obbligo di notifica LCin	Servizi su richiesta a pagamento	OQIC (OCin 2017-2023)	2017	UST	Sito Internet UST ²
Quote e investimenti LRTV	Emittenti radiotelevisive	ORTV	2007-2023 incl. obbligo di investimento, dal 2024 solo quote TV	UFCOM	Sito Internet UFCOM ³

In ragione degli *obblighi in materia di quota e di investimento* introdotti dalla revisione della legge sul cinema (LCin, RS 442.1), dal 2024 le imprese che offrono →*servizi televisivi* e →*servizi su richiesta* attivi in Svizzera e trasmettono →*film computabili* nei loro →*programmi* oppure li rendono disponibili su richiesta sotto forma di →*catalogo* saranno tenute a investire almeno il 4 per cento dei loro proventi lordi annui nel cinema svizzero indipendente. I servizi su richiesta devono inoltre garantire che almeno il 30 per cento dei loro contenuti sia costituito da →*film europei*. L'Ufficio federale della cultura (UFC) è competente per l'attuazione della quota di film europei e dell'obbligo di investimento nonché delle relative disposizioni esecutive secondo l'ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC, RS 443.12). L'UFC elabora i documenti necessari, informa, risponde alle domande dei soggetti interessati e vigila sull'adempimento degli obblighi (registrazione, presentazione di rapporti).

La legge sul cinema non prevede una quota europea obbligatoria per le emittenti televisive. Quelle che rientrano nel campo di applicazione della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) devono tuttavia riservare a opere svizzere o comunque europee una parte sostanziale del tempo d'antenna (art. 7 LRTV). La vigilanza su questa disposizione rimane di competenza dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), mentre dal 1° gennaio 2024 il vigente obbligo di investimento per i servizi televisivi secondo la LRTV sotto la vigilanza dell'UFCOM sarà sostituito dall'obbligo di investimento secondo la LCin sotto la vigilanza dell'UFC.

L'*obbligo di notifica per i servizi su richiesta* concernente le richieste di film a pagamento, introdotto già il 1° gennaio 2017, vige indipendentemente dall'obbligo di fare rapporto sull'obbligo di investimento. Tale obbligo di notifica, che vale a prescindere dalla cifra d'affari per ciascun film offerto a pagamento, impone ai servizi su richiesta di comunicare ogni anno i propri cataloghi cinematografici specificando le richieste per ogni film. L'attuazione dell'obbligo di notifica e la registrazione dei dati rimane di competenza dell'Ufficio federale di statistica (UST). Per le imprese sottoposte all'obbligo di notifica i relativi processi non cambiano. Tuttavia, se esse sono pure assoggettate alla quota obbligatoria e all'obbligo di investimento si aggiungono i processi sotto la vigilanza dell'UFC.

L'OQIC comprende anche le disposizioni esecutive in merito all'obbligo di notifica (art. 27). Le informazioni che seguono riguardano però esclusivamente la quota obbligatoria e l'obbligo di investimento.


¹ Quota e obbligo di investimento UFC: <https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/fqiv.html>.

² Obbligo di notifica UST: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/cultura-media-societa-informazione-sport/rilevazioni/sscin.html>.

³ Obbligo di notificazione UFCOM: <https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/media-elettronici/informazioni-per-le-emittenti-radio-televisive/obbligo-di-notificazione-per-le-emittenti-radiotelevisive.html>.

2 Obbligo di registrazione, di quota, di investimento e di fare rapporto: principi fondamentali

2.1 Imprese sottostanti e non sottostanti all'obbligo di registrazione



Le imprese che offrono →*servizi televisivi* o →*servizi su richiesta* non fruibili in Svizzera non sottostanno alla LCin. Ciò vale anche per le imprese i cui servizi televisivi ritrasmettono esclusivamente →*programmi* di terzi.

Per quanto riguarda le imprese che offrono servizi televisivi con programmi propri o servizi su richiesta fruibili in Svizzera, si distingue tra quelle con sede in Svizzera e quelle con sede all'estero.


- Le imprese con sede in Svizzera sono in ogni caso soggette all'obbligo di registrazione.
- Le imprese con sede all'estero sono tenute a registrarsi se la loro offerta mediatica si rivolge – anche, ma non per forza esclusivamente – al pubblico svizzero.

Per valutare se un'offerta si rivolge al pubblico svizzero, vengono principalmente presi in considerazione i seguenti criteri:

- selezione tematica dei film, orientamento degli altri contenuti mediatici e modalità di presentazione dell'offerta mediatica
 - *esempi: film svizzeri, testi/sottotitoli nelle lingue nazionali, pubblicità su media nazionali o cartelloni pubblicitari in Svizzera ecc.*
- struttura dei prezzi e opzioni di pagamento
 - *esempi: prezzi in CHF, opzioni di pagamento tramite servizi svizzeri (Twint ecc.)*
- clienti pubblicitari svizzeri
- pubblicità rivolta al pubblico svizzero

Se un'impresa sottostà all'obbligo di registrazione, in un secondo momento si valuta se è soggetta anche alla quota europea e all'obbligo di investimento.

2.2 Esenzioni per le imprese soggette all'obbligo di registrazione



Se soddisfano uno dei criteri elencati nel diagramma, le imprese soggette all'obbligo di registrazione (cfr. cap. 2.1) possono essere esentate da ulteriori obblighi. La richiesta di *→esenzione* deve essere presentata al momento della registrazione. Maggiori dettagli sui processi e i giustificativi necessari figurano nel capitolo sulla registrazione (cap. 3.2 e 3.3).

3 Registrazione

Tutte le imprese che sottostanno all'obbligo di registrazione (cfr. cap. 2.1) si annunciano spontaneamente tramite la piattaforma per i contributi di sostegno (FPF) dell'UFC. Per le imprese già esistenti nel 2023, il termine è il **31 marzo 2024**. Quelle fondate successivamente che soddisfano i criteri pertinenti sono soggette all'obbligo di registrazione dal momento in cui avviano la propria attività e sono tenute a registrarsi entro 30 giorni.

Il modulo di registrazione sulla FPF è disponibile dal 1° novembre 2023 al seguente link:

<https://www.gate.bak.admin.ch/fpf/public/home>

Occorre dapprima creare un account cliccando su «Registrazione». In seguito è possibile accedere al modulo di registrazione concernente la quota europea obbligatoria e l'obbligo di investimento (bandi di concorso attuali per ambito -> Registrazione).

Di seguito sono illustrati in dettaglio tutti gli aspetti rilevanti inerenti alla registrazione.

3.1 Informazioni riguardanti l'impresa e la cifra d'affari

A sottostare all'obbligo di registrazione è sempre l'impresa responsabile dei →*servizi televisivi* e dei →*servizi su richiesta* e non i singoli servizi. Quindi basta che un'impresa si registri una volta sola per tutti i suoi servizi.

Nel modulo di registrazione, le imprese sono tenute a fornire informazioni quali la sede, i membri del comitato direttivo, le cifre d'affari realizzate negli ultimi due anni, la persona di contatto ecc.

Alle imprese economicamente legate tra loro, l'OQIC offre la possibilità di cumulare gli obblighi di investimento nel quadro di un →**gruppo di imprese**. Ciò consente a tali gruppi di accorpare opportunamente i propri investimenti. Siccome si tratta di imprese legalmente indipendenti, esse devono designare un rappresentante comune e dichiararsi responsabili in solido. Ogni singola impresa si registra autonomamente indicando il gruppo e l'impresa che funge da rappresentante.

Documenti e giustificativi da presentare:

Oltre ai rapporti annuali con informazioni sull'impresa e ai conti annuali degli ultimi due anni, occorre anche presentare i rendiconti IVA degli ultimi due anni. Se un'**impresa non dispone di un numero IVA in Svizzera**, essa deve fornire i dati richiesti nel rendiconto IVA alle cifre 200, 221 e 235 secondo le definizioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). I seguenti link sono disponibili anche nella sezione «Download» all'inizio della procedura di registrazione sulla FPF.

Definizioni dell'AFC sulle cifre del rendiconto IVA:

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/taxInfos/cipherDisplay.xhtml?publicationId=1010429&componentId=1010582>

Modelli di rendiconto IVA:

<https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-sul-valore-aggiunto/rendiconto-iva/moduli-iva.html>

3.2 Richiesta di esenzione dalla quota europea obbligatoria e dall'obbligo di investimento

Un'impresa registrata può essere esentata dagli obblighi in materia di quota e investimenti e dal contestuale obbligo di fare rapporto se soddisfa uno dei requisiti pertinenti. Per beneficiare di un'→*esenzione* da ulteriori obblighi, l'impresa deve farne richiesta al momento della registrazione sulla FPF, indicando e comprovando con i necessari giustificativi i criteri soddisfatti. Le imprese che desiderano essere esentate in quanto il loro →*programma* si rivolge a una minoranza (cap. 3.2.4) o perché propongono l'offerta mediatica di →*servizi su richiesta* di imprese terze (cap. 3.2.5) devono presentare una richiesta motivata. Per poter ottenere delle esenzioni occorre presentare le attestazioni necessarie.

Le esenzioni confermate dall'UFC valgono finché un'impresa soddisfa almeno uno dei criteri pertinenti. Se ciò non è più il caso, l'esenzione cessa e l'impresa deve annunciarsi spontaneamente all'UFC.

Un'impresa che desidera essere esentata da ulteriori obblighi può attivare gli appositi campi sulla FPF. Di seguito vengono illustrati i criteri di esenzione nonché le attestazioni e le richieste da presentare.

3.2.1 Cifra d'affari di tutti i servizi televisivi/su richiesta in Svizzera inferiore a 2,5 milioni di CHF

L'impresa indica direttamente nel modulo di registrazione su FPF la cifra d'affari che i suoi →*servizi televisivi* e →*servizi su richiesta* hanno realizzato nell'ultimo anno in Svizzera (cifra d'affari riportata nell'ultimo conto annuale). Fa fede la cifra d'affari senza IVA conseguita mediante i suddetti servizi e non la cifra d'affari totale dell'impresa.

Documenti e giustificativi da presentare

Se l'impresa offre solo servizi televisivi e su richiesta, è possibile basarsi sul rendiconto IVA. Altrimenti vanno inoltrati:

- il conto annuale o altri documenti indicanti la cifra d'affari disaggregata per ambiti di attività;
- qualora non sia possibile disaggregare la cifra d'affari realizzata dai servizi in questione o le offerte mediatiche siano in parte o totalmente gratuite, occorre indicare le spese d'esercizio dei servizi, le spese d'esercizio totali nonché la cifra d'affari totale per consentire di calcolare la quota della cifra d'affari ascrivibile ai servizi.

3.2.2 Al massimo 12 lungometraggi all'anno offerti da tutti i servizi

Mediante le sue indicazioni sulla FPF e la dichiarazione di esenzione, un'impresa può confermare che tutti i servizi offrono insieme al massimo 12 lungometraggi per ciascun anno civile (casella di spunta, il numero di film non deve essere dichiarato). L'UFC può effettuare controlli.

Documenti e giustificativi da presentare

Descrizioni dei servizi che attesta che l'offerta non consiste in lungometraggi (presentazione dei servizi, informazioni sull'offerta ecc.). Può trattarsi anche di un link a un sito Internet che illustra l'offerta.

3.2.3 Soltanto televisione in differita

Dichiarazione (casella di spunta) che l'impresa con i suoi servizi riprende soltanto il →*programma* di terzi proponendolo inalterato per la fruizione in →*differita*.

Documenti e giustificativi da presentare

Informazioni sui servizi in questione (informazioni, opuscoli, presentazioni ecc.).

3.2.4 Richiesta di esenzione per offerta rivolta a una minoranza culturale o linguistica

I →*Servizi televisivi* e i → *servizi su richiesta* fruibili in Svizzera possono rivolgersi a un pubblico non europeo in Svizzera. Tali servizi sono indirizzati a minoranze culturali o linguistiche e non offrono produzioni svizzere o europee. Su richiesta, le imprese che offrono esclusivamente servizi di questo genere possono essere esentate dagli obblighi di quota e/o di investimento (casella di spunta e motivazione).

Documenti e giustificativi da presentare

Informazioni sui servizi in questione (informazioni, opuscoli, presentazioni ecc.).

3.2.5 Richiesta di esenzione per offerta esclusiva di servizi su richiesta di terzi

Se un'impresa si limita a riproporre in modo inalterato →*servizi su richiesta* di terzi, può presentare una richiesta di →*esenzione* da ulteriori obblighi (casella di spunta e motivazione).

Documenti e giustificativi da presentare

Informazioni sui servizi in questione (informazioni, opuscoli, presentazioni ecc.).

3.2.6 Imprese con un'altra attività principale

In linea di massima, le →*imprese con un'altra attività principale* sottostanno all'obbligo di investimento. Possono tuttavia richiedere che il calcolo dell'investimento minimo non tenga conto della cifra d'affari totale dell'impresa, ma soltanto di quella dei suoi →*servizi televisivi* e →*servizi su richiesta*.

Al momento della registrazione sulla FPF, le imprese hanno la possibilità di dichiarare che la maggior parte dei propri proventi lordi non risulta da servizi televisivi e su richiesta. A tale scopo devono indicare la loro cifra d'affari totale e, in aggiunta, quella realizzata con i servizi televisivi e su richiesta (cfr. glossario e cap. 4.1.2 «Imprese con un'altra attività principale»).

Documenti e giustificativi da presentare

Tramite la FPF, per gli ultimi due anni occorre inoltrare i rendiconti IVA, i conti annuali (con i dati più recenti e definitivi) e altri documenti che consentono di calcolare la quota dei proventi dei servizi sul totale dei proventi dell'impresa:

- il conto annuale o altri documenti indicanti la cifra d'affari disaggregata per ambiti di attività;
- qualora non sia possibile disaggregare la cifra d'affari realizzata dai servizi in questione o le offerte mediatiche siano in parte o totalmente gratuite, occorre indicare le spese d'esercizio dei servizi, le spese d'esercizio totali nonché la cifra d'affari totale per consentire di calcolare la quota della cifra d'affari ascrivibile ai servizi.

3.3 Rilevamento dei servizi e del tipo di attività

Al momento della registrazione, le imprese sono tenute a indicare tutti i →*servizi televisivi* e i →*servizi su richiesta* da loro gestiti che offrono almeno un →*film computabile*. **Non vanno invece segnalati i servizi che non propongono film computabili come ad esempio i canali puramente sportivi.**

Nel caso dei servizi su richiesta, occorre inoltre indicare l'indirizzo Internet, il modello commerciale (SVOD, AVOD, TVOD ecc.), se il rispetto della quota europea obbligatoria viene già verificato in un Paese dell'UE e se il →*catalogo* del servizio in Svizzera corrisponde sostanzialmente a quello proposto nel Paese UE in questione. Se queste ultime due condizioni sono soddisfatte, l'impresa può essere esentata dall'obbligo di produrre ulteriori attestazioni in merito alla quota.

Nuovi servizi, la chiusura di servizi e cambiamenti sostanziali (p. es. del modello commerciale) devono essere comunicati spontaneamente e tempestivamente all'UFC.

Documenti e giustificativi da presentare

Informazioni sui servizi qualora esse non siano contenute nei rapporti annuali (descrizione, presentazione ecc.).

3.4 Conclusione della registrazione: documenti e giustificativi

Per concludere il processo di registrazione occorre caricare sulla FPF i rendiconti IVA, i rapporti e i conti annuali ed eventuali giustificativi (→*esenzioni* e →*altra attività principale*). Il modulo di registrazione completo va inoltre stampato, **firmato e inviato per posta** all'UFC.

3.5 Comunicazione degli obblighi e iscrizione nel registro pubblico

Non appena il modulo di registrazione e tutti i documenti necessari sono stati inoltrati, l'UFC verifica la registrazione e definisce gli obblighi dell'impresa comunicandoli per iscritto a quest'ultima. L'impresa ha 30 giorni di tempo per richiedere una decisione impugnabile.

Le imprese che sottostanno all'obbligo di registrazione vengono iscritte nel registro pubblico. Informazioni quali il nome, la sede, l'indirizzo, il modello commerciale ecc. così come gli obblighi da adempiere (obbligo di investimento, quota europea obbligatoria, obbligo di notifica) sono accessibili pubblicamente. Le informazioni sulle cifre d'affari e i segreti d'affari rimangono invece riservate. Il registro è pubblicato sul sito Internet dell'UFC al seguente link:

<https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/fqiv/register.html>

L'UFC si riserva il diritto di controllare periodicamente le informazioni fornite in sede di registrazione e di chiederne conferma alle imprese registrate.

Eventuali cambiamenti nella struttura aziendale o nel modello commerciale devono essere segnalati senza indugio all'UFC, che deciderà se tutto il processo di registrazione debba essere ripetuto. *Esempi di cambiamenti rilevanti: cessazione o rifondazione di un servizio, nuova proprietà dell'impresa, nuova composizione di un gruppo d'impresе registrato, cambiamenti in organi strategici quali il comitato direttivo, cambiamento della sede o del recapito, creazione, ridenominazione o chiusura di un servizio televisivo o su richiesta, cambiamento del relativo modello commerciale.*

4 Obbligo di investimento e di fare rapporto

4.1 Proventi lordi determinanti e comunicazione delle cifre d'affari

4.1.1 Principi per il calcolo dei proventi lordi determinanti

In linea di massima, i \rightarrow *proventi lordi* determinanti corrispondono alla cifra d'affari annua di un'impresa⁴ senza IVA così come indicata nel rendiconto IVA presentato all'AFC. Dalla cifra d'affari totale (cifra 200 del rendiconto IVA) vanno dedotte le prestazioni all'estero (cifra 221) e le diminuzioni delle controprestazioni (cifra 235) come ribassi e altri sconti, a meno che non siano già state considerate nel calcolo della cifra d'affari totale⁵.

	Esempio di rendiconto IVA	CHF	CHF
200	Cifra d'affari totale <u>senza</u> IVA		8 000 000
221	Prestazioni all'estero	200 000	
235	Diminuzioni delle controprestazioni (ribassi e altri sconti)	480 000	
	Totale delle deduzioni		- 680 000
	Proventi lordi determinanti		7 320 000

Per le imprese che offrono **esclusivamente** \rightarrow *servizi televisivi e/o* \rightarrow *servizi su richiesta o che realizzano la maggior parte dei propri proventi lordi grazie a tali servizi*, l'UFC si basa direttamente sul rendiconto IVA per determinare l'investimento minimo, pari al 4 per cento dei loro proventi lordi.

Se **una tale impresa non dispone di un numero IVA in Svizzera**, essa deve fornire i dati richiesti nel rendiconto IVA alle cifre 200, 221 e 235 secondo le definizioni dell'AFC.

Definizioni dell'AFC sulle cifre del rendiconto IVA:

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/taxInfos/cipherDisplay.xhtml?publicationId=1010429&componentId=1010582>

Modulo di rendiconto IVA:

<https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-sul-valore-aggiunto/rendiconto-iva/moduli-iva.html>

4.1.2 Imprese con un'altra attività principale

Se un'impresa realizza la maggior parte dei propri proventi lordi non con i suoi \rightarrow *servizi televisivi e* \rightarrow *servizi su richiesta*, i proventi lordi determinanti equivalgono alla cifra d'affari senza IVA generata dai suddetti servizi. Essa include in particolare le entrate provenienti da:

- l'acquisto o il noleggio di contenuti audiovisivi;
- le offerte cinematografiche mostrate o offerte in abbonamento oppure previo pagamento di un importo forfetario;
- la pubblicità mostrata nell'ambito del servizio televisivo o su richiesta;

⁴ Impresa: impresa o gruppo d'impresе annunciato come unità al momento della registrazione. È a livello di quest'unità che viene determinato l'obbligo di investimento e calcolato l'importo minimo.

⁵ Un'impresa che alla cifra 200 ha indicato la cifra d'affari inclusa l'IVA deve allegare una conferma dell'AFC che lo certifichi. L'UFC deduce l'IVA dalla cifra d'affari prima di calcolare l'importo degli investimenti.

- la trasmissione o l'utilizzo di dati raccolti in correlazione con l'utilizzo del servizio televisivo o su richiesta.

Se **la quota dei proventi dei servizi non può essere distinta dal fatturato totale o →le offerte mediatiche sono gratuite**, i proventi lordi determinati possono essere calcolati in base alla quota percentuale delle spese d'esercizio per i servizi in questione rispetto alle spese d'esercizio totali dell'impresa.

Le imprese con un'altra attività principale presentano il loro rendiconto IVA nonché il conto annuale o il rapporto annuale. Esse compilano inoltre un **modulo Excel** disponibile al link qui sotto (foglio «Altra attività principale»). Tale modulo deve essere trasmesso sia sotto forma di file Excel leggibile elettronicamente sia come documento firmato e scansionato (il file Excel è disponibile in fondo alla pagina Internet seguente sotto «Documenti»).

<https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/fqiv/berichterstattung.html>

Nel modulo le imprese devono indicare il fatturato dei servizi senza IVA (o, in alternativa, le spese d'esercizio dei servizi) nonché le pagine del conto annuale dove sono menzionati gli importi in questione. In assenza di informazioni al riguardo nel conto annuale, occorre allegare altri giustificativi che permettano di provare l'esattezza del calcolo.

4.1.3 Documenti necessari per il calcolo dei proventi lordi determinanti

I seguenti documenti devono essere inoltrati da tutte le →*imprese soggette all'obbligo d'investimento*:

- conto annuale (rapporto annuale)
- rendiconto IVA
 - le imprese con un numero IVA svizzero presentano il rendiconto trasmesso all'AFC
 - le imprese senza un numero IVA svizzero presentano il modulo IVA compilato con i dati richiesti alle cifre 200, 221 e 235 conformemente alle istruzioni dell'AFC.

Le imprese che realizzano la maggior parte dei propri proventi lordi non con →*servizi televisivi* e →*servizi su richiesta* devono in aggiunta inoltrare i seguenti documenti:

- modulo Excel UFC (foglio «Altra attività principale») con la cifra d'affari senza IVA (o, in alternativa, le spese d'esercizio) dell'impresa e dei servizi, inclusi i riferimenti ai giustificativi ufficiali
- giustificativi dell'impresa che attestano i dati indicati nel modulo Excel.

4.2 Condizioni per la computabilità degli investimenti

4.2.1 Film di origine svizzera

Una condizione per la computabilità delle spese per un film è l'→*origine svizzera* del film⁶. Tale origine deve essere accertata dall'UFC prima di poter valutare la computabilità degli investimenti. Per tutelare l'impresa di produzione esecutrice e l'→*impresa soggetta all'obbligo d'investimento*, l'UFC conferma l'origine del film il più rapidamente possibile. Se al momento di presentare il rapporto annuale in merito all'adempimento dell'obbligo di investimento manca ancora la conferma dell'origine svizzera di un film, occorre consegnare contemporaneamente i documenti necessari all'accertamento dell'origine, il che rallenta della verifica del rapporto.

Per i →*film di produzione indipendente* i cui diritti rimangono all'impresa di produzione, è possibile richiedere un certificato di origine oppure un riconoscimento come coproduzione ufficiale. Mediante il **certificato di origine**⁷, l'UFC conferma che l'opera in questione è un film (o una →*serie*) svizzero. Un **riconoscimento quale coproduzione internazionale ufficiale** è rilasciato quando i diritti sono detenuti da imprese di produzione di almeno due Paesi diversi i quali hanno sottoscritto un accordo di coproduzione (accordi bilaterali, *Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica*). Questo rico-

⁶ Art. 2 cpv. 2 LCin, [RS 443.1](#).

⁷ Certificato di origine: <https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/collaborazione-internazionale/informazione-coproduzione.html>.

noscimento include anche le partecipazioni minoritarie della Svizzera. In molti casi gli accordi di coproduzione non prevedono ancora un riconoscimento per produzioni televisive o serie⁸. È possibile rilasciare una versione provvisoria di entrambi i documenti. Le coproduzioni internazionali ufficiali non vanno confuse con le →*coproduzioni* tra una o più →*imprese di produzione indipendenti* e l'impresa soggetta all'obbligo d'investimento.

Nelle **produzioni su ordinazione**, i relativi diritti sono attribuiti all'impresa committente che finanzia il film, e pertanto non può essere rilasciato un certificato di origine. In questi casi, su richiesta e previa verifica l'UFC, rilascia una **conferma di origine** che attesta la provenienza svizzera del film. Ai fini della valutazione, il finanziamento e i diritti sono attribuiti all'impresa di produzione esecutrice. Su richiesta, l'UFC può rilasciare una **conferma di origine provvisoria** anche prima della realizzazione del film. La **conferma di origine definitiva** viene rilasciata una volta che è stato presentato e convalidato il conteggio. Per maggiori informazioni sulla conferma di origine, si rinvia alle indicazioni pratiche relative al certificato di origine:

<https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/collaborazione-internazionale/informazione-coproduzione.html>

L'origine svizzera dei film è una condizione necessaria ma non sufficiente per la computabilità delle spese. Gli investimenti devono inoltre essere destinati a imprese di produzione indipendenti e i contratti devono rispettare determinate condizioni quadro illustrate qui di seguito.

4.2.2 Pagamenti a imprese indipendenti

Affinché le spese per la produzione di un film siano computabili, l'impresa di produzione che riceve i relativi pagamenti deve essere indipendente da quella soggetta all'obbligo d'investimento. L'impresa di produzione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- ha sede in Svizzera;
- dispone di un'organizzazione professionale;
- realizza da più di due anni film in Svizzera;
- le persone che partecipano al capitale, proprio e di terzi, e alla direzione sono in maggioranza domiciliate in Svizzera;
- non è sotto l'influenza determinante dell'impresa soggetta all'obbligo d'investimento né è unita a quest'ultima da stretti vincoli economici;
- negli ultimi cinque anni (o dalla sua fondazione), ha realizzato al massimo la metà dei suoi film come film su ordinazione per l'impresa soggetta all'obbligo d'investimento.

→**Single purpose entities**, vale a dire nuove imprese di produzione fondate ad hoc per la realizzazione di un film, sono possibili. A esse non si applicano due dei requisiti elencati in precedenza (realizzazione di film da più di due anni, numero di film realizzati su ordinazione per l'impresa soggetta all'obbligo d'investimenti negli ultimi cinque anni). I produttori del progetto cinematografico devono tuttavia vantare un'esperienza pluriennale nella realizzazione di →*film di produzione indipendente*. Tutti gli altri requisiti vanno soddisfatti.

L'UFC valuta l'indipendenza dell'impresa di produzione al momento dell'esame dell'→*origine svizzera* di un film. Se giunge alla conclusione che tale indipendenza non è data, l'UFC lo comunica per iscritto all'impresa in questione, che ha 30 giorni di tempo per richiedere una decisione impugnabile.

In caso di →*acquisto* di diritti di commercializzazione di film, anche altri terzi indipendenti (p. es. imprese di distribuzione, titolari di diritti) possono beneficiare di pagamenti computabili a condizione di rispettare gli stessi requisiti delle imprese di produzione.

⁸ Coproduzioni: <https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/collaborazione-internazionale/accordi-di-coproduzione.html>.

In ambiti in cui gli investimenti non sono direttamente legati alla produzione di film, p. es. nella la promozione della cultura cinematografica, possono beneficiare di pagamenti computabili anche ulteriori imprese e istituzioni quali festival, riviste, archivi cinematografici ecc., a condizione che soddisfino i requisiti elencati sopra.

4.3 Modulo per fare rapporto: elenco degli investimenti

Ogni impresa invia all'UFC un elenco di tutti gli investimenti che considera computabili. Per questo elenco occorre utilizzare il modulo dell'UFC disponibile al seguente indirizzo (il file Excel si trova in fondo alla pagina sotto «Documenti»):

<https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/fqiv/berichterstattung.html>

Nel documento Excel, l'unità di registrazione (cioè cosa è considerato come 1 investimento) è prestabilita dall'UFC e non può essere alterata. L'unità (riga) di questo elenco è definita da

- *l'impresa soggetta all'obbligo d'investimento (indicata nell'intestazione dell'elenco)*
- *l'anno (indicato nell'intestazione dell'elenco)*
- *l'impresa (o persona) beneficiaria:*
 - *nome, indirizzo, e-mail*
- *il tipo d'investimento:*
 - *cfr. elenco più avanti*
- *se l'investimento riguarda un film, il film in questione inclusi i metadati specifici, tra cui in particolare:*
 - *titolo del film*
 - *ISAN:*
 - *numero di identificazione universale per opere audiovisive (www.isan.org); esempio (formato): 0000-0005-5FE4-0000-Q-0000-0000-X*
 - *regia*
 - *anno di produzione*
 - *anno del primo investimento computabile per la realizzazione; anno di produzione indicato dal titolare dei diritti in caso di acquisto e promozione*
 - *durata in minuti*

Gli importi degli investimenti devono essere indicati in franchi svizzeri. Se per lo stesso progetto cinematografico vi sono diversi pagamenti allo stesso beneficiario durante lo stesso anno, allora tali pagamenti vanno sommati e indicati in una sola riga. Ecco alcuni esempi pratici:

- *Nell'anno YYYY, l'impresa A investe nell'impresa Z per realizzare il film Q e promuove il film di produzione indipendente P della stessa impresa Z*
 - *due righe distinte nell'elenco con i rispettivi tipi d'investimento e informazioni relative a entrambi i film*
- *L'impresa B investe nel film R dell'impresa Z effettuando due pagamenti nell'anno YYYY e un terzo pagamento nell'anno YYYY+1*
 - *una riga con la somma dei pagamenti nell'anno YYYY*
 - *un'ulteriore riga con il terzo pagamento nell'elenco dell'anno YYYY+1*

Sono computabili i seguenti tipi d'investimento:

- *film – acquisto (FLIC)*
- *film – produzione di film su ordinazione (FCOM)*
- *film – produzione di film CH o coproduzione (FCOP)*
- *film – promozione TV (possibile solo per servizi televisivi) (FPUB)*
- *promozione cultura cinematografica (critica cinematografica, riviste, festival ecc., possibile solo per servizi televisivi) (CULT)*
- *società di gestione (FUND)*
- *istituzioni di promozione della cinematografia (COPY)*

Il **rapporto sugli investimenti sotto forma di elenco deve essere inviato all'UFC come file Excel e documento firmato (scansione)**. Ulteriori istruzioni tecniche figurano nel modulo Excel (cfr. link precedente). Maggiori dettagli relativi ai possibili investimenti e ai giustificativi da fornire sono disponibili nei prossimi capitoli.

L'UFC è a disposizione delle imprese investitrici e beneficiarie per prestare la sua consulenza e per valutare nella misura del possibile la computabilità degli investimenti. Come illustrato qui di seguito, l'UFC può inoltre rilasciare conferme formali della provenienza dei film e riconoscimenti delle istituzioni di promozione della cinematografia.

4.4 Spese computabili e rapporto

4.4.1 Pagamenti a imprese di produzione indipendenti e titolari di diritti

I pagamenti a imprese di produzione indipendenti sono computabili soltanto se correlati a →**film computabili**. Rientrano in questa categoria le spese per l'acquisto di diritti di commercializzazione, per la produzione di film su ordinazione, per la coproduzione e per la promozione di film computabili.

In caso di →**acquisto di diritti di commercializzazione di →film di produzione indipendente computabili**, il relativo accordo deve prevedere che i diritti di licenza concessi vengano ritrasferiti al titolare dei diritti entro al massimo cinque anni o, nel caso in cui sia stata concordata un'opzione di prolungamento, entro al massimo 15 anni.

Per quanto riguarda i →**film su ordinazione**, i diritti di commercializzazione possono essere mantenuti dall'impresa di produzione o esserle ritrasferiti se il relativo prezzo non supera il 10 per cento delle spese di realizzazione. Le imprese investitrici devono dunque finanziare almeno il 90 per cento della produzione.

In caso di →**coproduzione** di un film computabile **con un'→impresa di produzione indipendente**, sono potenzialmente computabili le spese sostenute dall'impresa soggetta all'obbligo d'investimento per la realizzazione e il trasferimento dei diritti di commercializzazione del film. Il film in questione deve essere realizzato dall'impresa di produzione indipendente su propria iniziativa e sotto la propria responsabilità economica e artistica. I diritti mantenuti dall'impresa di produzione devono consentirle una commercializzazione attiva al di fuori dei servizi dell'→**impresa soggetta all'obbligo d'investimento**. I diritti sul film vanno ritrasferiti all'impresa di produzione entro al massimo sette anni o, nel caso in cui sia stata concordata un'opzione di prolungamento, entro al massimo 15 anni.

Ai →**servizi televisivi** possono essere riconosciute come computabili le spese per la **promozione di film computabili di produzione indipendente all'interno di programmi televisivi**. Tale prestazione propria del servizio televisivo deve essere fornita sulla base di un accordo con l'impresa di produzione indipendente e secondo le usuali tariffe di mercato. Per essere computabile, la promozione di film non deve consistere in annunci di programmi propri.

- *Esempio: l'impresa soggetta all'obbligo d'investimento XY ha coprodotto il film computabile Z e ne ha acquisito i diritti televisivi. Attualmente il film è proiettato esclusivamente nei cinema. La pubblicità per il film in questione sui servizi televisivi di XY è computabile.*
- *Esempio: dopo la commercializzazione nei cinema, il film Z è ora disponibile su un servizio televisivo di XY. La pubblicità per il film Z non è computabile.*

Le prestazioni proprie per la promozione di film e i pagamenti a terzi per la mediazione e la promozione della cultura cinematografica (cfr. cap. 4.4.2) sono computabili fino a un importo complessivo di 500 000 franchi all'anno per servizio televisivo.

L'UFC verifica la computabilità di un film già al momento della conferma della sua →**origine svizzera**. In caso di film su ordinazione e coproduzioni esamina i relativi contratti. La promozione di film e l'acquisto di diritti di commercializzazione vengono nuovamente controllati al momento della presentazione

dei rapporti. In tutte le fasi, le imprese hanno 30 giorni di tempo per richiedere una decisione impugnabile all'UFC se non ne condividono le valutazioni.

Rapporto:

Per il rapporto annuale vanno trasmessi i seguenti documenti all'UFC:

- modulo Excel dell'UFC con elenco degli investimenti (file Excel e scansione firmata del modulo)
- contratti (acquisto, promozione)
- ricevute di pagamento/conteggi con causali dettagliate e data del versamento
- documenti relativi ai film: riconoscimento della coproduzione, certificato o conferma di origine

4.4.2 Spese dei servizi televisivi per la critica cinematografica e le organizzazioni di cultura cinematografica (rafforzamento della cultura cinematografica)

Sono computabili come investimenti, fino a un importo di 500 000 franchi all'anno per servizio televisivo, le prestazioni dei → *servizi televisivi* a organizzazioni di cultura cinematografica indipendenti nonché le spese per la produzione di contributi di critica cinematografica ed eventuali pagamenti per la cessione di diritti d'immagine. Sono considerate organizzazioni di cultura cinematografica indipendenti:

- riviste e media elettronici che trattano la produzione cinematografica attuale
- archivi cinematografici e istituzioni che rendono accessibili film al pubblico
- festival cinematografici di richiamo nazionale
- istituzioni che contribuiscono alla formazione e formazione continua nelle professioni cinematografiche
- istituzioni che svolgono in Svizzera e all'estero attività promozionali per film svizzeri e coproduzioni riconosciute oppure per la piazza cinematografica svizzera

Le controprestazioni delle suddette organizzazioni (p. es. pubblicità per i servizi dell'impresa investitrice) devono essere dedotte dall'importo computabile.

L'→ *impresa soggetta all'obbligo d'investimento* può contattare in via preliminare l'UFC per chiarire se i pagamenti a una determinata organizzazione sono computabili.

Rapporto:

Per tutti gli investimenti occorre presentare dei giustificativi:

- modulo Excel dell'UFC con elenco degli investimenti (file Excel e scansione firmata del modulo)
- contratti tra l'impresa investitrice e le organizzazioni beneficiarie
- ricevute di pagamento/conteggi con causali dettagliate e data del versamento

4.4.3 Compensi alle società di gestione autorizzate

I pagamenti alle società di gestione svizzere sono computabili nella misura in cui riguardano film svizzeri. → *L'impresa soggetta all'obbligo d'investimento* deve indicare chiaramente la quota dei pagamenti che concerne film svizzeri. Se tale quota non può essere stabilita con esattezza, è possibile effettuare una ripartizione in base alla percentuale di film svizzeri rispetto al totale dell'offerta cinematografica. Qualora anche ciò non dovesse essere possibile, i compensi in questione non sono computabili.

→ *Illustrazione dei principi di calcolo per ciascun servizio (in seguito gli importi vanno sommati a livello di impresa):*

- servizio su richiesta SVOD con in media 300 000 abbonamenti con 500-2000 opere
- tariffa comune TC 14, 2 franchi per abbonamento al mese
- la quota dell'offerta dei Paesi produttori rilevanti che prevedono anch'essi compensi alle società di gestione ammonta al 20 per cento
- la quota di film svizzeri nell'offerta dei Paesi produttori rilevanti ammonta al 10 per cento.

Importo	Calcolo	Risultato
Compenso di base TC 14	300 000 x 2.00 x 12	7 200 000
L'impresa paga soltanto per l'offerta proveniente da Paesi produttori rilevanti	7 200 000 x 20 %	1 440 000
Risulta computabile unicamente la parte dell'offerta costituita da film svizzeri	1 440 000 x 10 %	144 000

Rapporto:

- modulo Excel dell'UFC con elenco degli investimenti (file Excel e scansione firmata del modulo)
- ricevute di pagamento con informazioni sulla società di gestione e date dei versamenti
- ripartizione dei pagamenti tra film svizzeri e altri film e relative attestazioni. Se ciò non è possibile, occorre documentare la quota di film svizzeri sul totale dell'offerta cinematografica, quota che servirà a calcolare l'importo dei pagamenti relativi a film svizzeri.

4.4.4 Spese per istituzioni di promozione della cinematografia riconosciute

I pagamenti di → *imprese soggette all'obbligo d'investimento* a istituzioni di promozione della cinematografia sono computabili se tali istituzioni sono riconosciute dall'UFC e se essi sono utilizzati per sostenere:

- la stesura di sceneggiature di autori svizzeri
- lo sviluppo di progetti cinematografici indipendenti di autori svizzeri
- la realizzazione di progetti cinematografici indipendenti di autori svizzeri

L'UFC pubblica l'elenco delle istituzioni di promozione della cinematografia riconosciute sul proprio sito Internet.

<https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/fqiv/anerkannte-filmfoerderungsinstitutionen.html>

Tutte le **istituzioni di promozione della cinematografia che intendono beneficiare di investimenti computabili devono registrarsi una tantum sulla piattaforma per i contributi di sostegno (FPF) dell'UFC**. Conformemente all'OQIC, l'UFC valuta le istituzioni in base ai criteri adottati per la selezione dei film sostenuti, all'indipendenza, all'equità e alla trasparenza della procedura di selezione nonché alla qualità della motivazione in caso di richiesta respinta. Tramite il seguente link, le istituzioni di promozione della cinematografia possono registrarsi presso l'UFC (bandi di concorso attuali per ambito → Registrazione):

<https://www.gate.bak.admin.ch/fpf/public/home>

Rapporto:

- modulo Excel dell'UFC con elenco degli investimenti (file Excel e scansione firmata del modulo)
- conferma dell'istituzione di promozione della cinematografia sull'impiego dei fondi
- ricevute di pagamento o conferme dell'istituzione di promozione della cinematografia (importo, data del versamento)

4.4.5 Quadro riassuntivo sul rapporto relativo alle spese computabili

Tipo d'investimento	Riconoscimenti / conferme	Elenco investimenti	Giustificativi/documenti
<i>film - acquisto</i>	riconoscimento come coproduzione o certificato di origine	da compilare con i dati sui film	<ul style="list-style-type: none"> • contratti • ricevute di pagamento/rendiconti • riconoscimento come coproduzione/certificato di origine • elenco degli investimenti (file Excel e scansione firmata)
<i>film – produzione di film su ordinazione</i>	conferma di origine	da compilare con i dati sui film	<ul style="list-style-type: none"> • ricevute di pagamento/rendiconti • conferma di origine • elenco degli investimenti (file Excel e scansione firmata)
<i>film – produzione di film CH o coproduzione</i>	riconoscimento come coproduzione o certificato di origine	da compilare con i dati sui film	<ul style="list-style-type: none"> • ricevute di pagamento/conteggi • riconoscimento come coproduzione/certificato di origine • elenco degli investimenti (file Excel e scansione firmata)
<i>film – promozione TV</i>	riconoscimento come coproduzione, certificato o conferma di origine	da compilare con i dati sui film	<ul style="list-style-type: none"> • contratti • ricevute di pagamento/conteggi • riconoscimento come coproduzione/certificato di origine/conferma della provenienza • elenco degli investimenti (file Excel e scansione firmata)
<i>promozione della cultura cinematografica (TV)</i>	nessuno	da compilare senza i dati sui film	<ul style="list-style-type: none"> • contratti • ricevute di pagamento/conteggi • elenco degli investimenti (file Excel e scansione firmata)
<i>istituzioni di promozione della cinematografia</i>	l'istituzione figura sull'elenco delle istituzioni riconosciute (sito Internet UFC)	da compilare senza i dati sui film	<ul style="list-style-type: none"> • contratti inclusa la destinazione degli importi investiti • ricevute di pagamento/conteggi • elenco degli investimenti (file Excel e scansione firmata)
<i>società di gestione</i>	nessuno	da compilare senza i dati sui film	<ul style="list-style-type: none"> • ricevute di pagamento/conteggi • giustificativi relativi alla quota di film computabili • elenco degli investimenti (file Excel e scansione firmata)

4.5 Termini, bilancio sull'obbligo di investimento e tassa sostitutiva

4.5.1 Termini e comunicazione scritta sul bilancio annuo degli investimenti

Il rapporto sugli investimenti sotto forma di elenco e tutti i giustificativi richiesti devono pervenire all'UFC entro il 30 aprile dell'anno successivo. Dopo aver ricevuto la documentazione completa e corretta, l'UFC invia all'→*impresa soggetta all'obbligo d'investimento* una comunicazione scritta con un bilancio sull'obbligo di investimento per l'anno in questione. L'impresa ha la possibilità di esprimersi al riguardo. In seguito, l'UFC emana una decisione in cui stabilisce la cifra d'affari determinante e indica l'ammontare dell'obbligo di investimento, degli investimenti computabili per l'anno in questione e del saldo del bilancio degli investimenti per il periodo di investimento in corso.

Un'eventuale tassa sostitutiva viene calcolata e decisa soltanto alla fine del periodo di investimento di quattro anni (cap. 4.5.2).

4.5.2 Fine del periodo quadriennale: calcolo della tassa sostitutiva e decisione in merito all'obbligo di investimento

Un'impresa con →*servizi televisivi* e →*servizi su richiesta* è in linea di principio soggetta all'obbligo di investimento a partire dal suo primo anno di attività. Contestualmente all'obbligo di investimento inizia un **periodo di quattro anni** in cui l'impresa deve investire almeno il 4 per cento dei proventi lordi realizzati in Svizzera nella creazione cinematografica svizzera indipendente. La quota minima del 4 per cento non deve dunque essere raggiunta ogni anno, ma alla fine del periodo quadriennale.

Dopo ogni rapporto, l'impresa riceve una comunicazione concernente il **bilancio dell'obbligo di investimento incluso il saldo annuale**, che all'interno del periodo di quattro anni viene riportato di anno in anno. Qualora il saldo alla fine del periodo quadriennale dovesse risultare negativo, l'UFC decide la **tassa sostitutiva**. Un **saldo positivo non può essere riportato al periodo quadriennale successivo, dato che la legge richiede un investimento minimo del 4 per cento**.

→ Esempio di calcolo della **tassa sostitutiva**:

	Cifra d'affari	4 %	Investimenti	Differenza	Saldo	Tassa sostitutiva
2024	10 000 000	400 000	200 000	200 000	200 000	
2025	15 000 000	600 000	550 000	50 000	250 000	
2026	17 500 000	700 000	800 000	-100 000	150 000	
2027	20 000 000	800 000	900 000	-100 000	50 000	50 000
2028	22 500 000	900 000	850 000	50 000	50 000	
2029	25 000 000	1 000 000	900 000	100 000	150 000	

4.5.3 Cambiamenti durante il periodo di investimento quadriennale

Se un'impresa soggetta all'obbligo d'investimento inizia la propria attività **nel corso di un anno civile**, tale anno è considerato il primo anno.

Se, **nel corso del periodo quadriennale**, un'impresa inizialmente soggetta all'obbligo d'investimento cessa le sue attività o muta la propria struttura in modo sostanziale, il periodo di investimento termina e l'impresa deve emettere un conteggio intermedio. Un'eventuale **tassa sostitutiva** sarà calcolata e decisa in proporzione al periodo ridotto.

Se all'interno del periodo quadriennale un'impresa inizialmente soggetta all'obbligo d'investimento viene esentata da tale obbligo per almeno un anno, ad esempio perché la cifra d'affari è scesa sotto il valore soglia, il periodo di investimento cessa nell'ultimo anno dell'obbligo d'investimento. Occorre allora procedere a un conteggio intermedio. Un'eventuale **tassa sostitutiva** sarà calcolata e decisa in proporzione al periodo ridotto.

4.6 Analisi e risultati

Oltre al registro delle imprese, l'UFC pubblica analisi di carattere generale sulla quota europea obbligatoria e sull'obbligo di investimento fornendo dati che non consentono di risalire a singole imprese, tra cui in particolare la somma di tutte le spese computate dai servizi per tipo d'investimento, la somma di tutti gli investimenti posticipati, la somma delle tasse sostitutive riscosse e il loro utilizzo da parte dell'UFC. Queste analisi sono disponibili sul seguente sito Internet:

<https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/fqjv/resultate-analysen.html>

5 Quota obbligatoria e obbligo di fare rapporto

Le imprese estere possono essere esentate dall'obbligo di fare rapporto in merito alla quota europea obbligatoria se sono già tenute a rendere conto al riguardo nello Stato UE in cui hanno sede. Per questi servizi, tale obbligo in Svizzera può considerarsi soddisfatto se al momento della registrazione confermano che la loro offerta in Svizzera corrisponde sostanzialmente a quella dello Stato di sede. Quanto segue concerne esclusivamente le imprese soggette all'obbligo d'investimento che anche in Svizzera sono tenute a fare rapporto sulla quota europea obbligatoria.

5.1 Rapporto sulla quota obbligatoria e visibilità delle opere europee

Per fare rapporto in merito all'adempimento della quota europea obbligatoria è possibile servirsi del modulo messo a disposizione dall'UFC al seguente indirizzo (il file Excel si trova in fondo alla pagina sotto «Documenti»):

<https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/fqiv/berichterstattung.html>

Per ogni →*servizio su richiesta*, occorre presentare un rapporto distinto. Il **modulo dell'UFC deve dunque essere compilato per ciascun servizio** e anche i giustificativi vanno inoltrati separatamente.

Per quanto riguarda la **visibilità delle opere europee**, nel modulo occorre redigere una breve descrizione delle misure adottate (300-500 caratteri) per designare come tali i →*film europei* e renderli facilmente reperibili. Tale breve descrizione può essere pubblicata come dichiarazione dell'impresa sul sito Internet UFC insieme alla decisione relativa all'adempimento degli obblighi in materia di quota. Le imprese devono inoltre produrre una documentazione più esaustiva delle misure (due-tre pagine, inclusi screenshot del servizio su richiesta), da fornire all'UFC a titolo di prova delle misure adottate. Questa documentazione non viene resa pubblica.

Nella prima parte del modulo per **fare rapporto sulla quota obbligatoria**, per ogni servizio su richiesta occorre indicare il numero di film offerti. Versioni diverse di un film non vanno conteggiate più volte. I pacchetti di film (bundle) non vanno considerati in quanto essi non sempre possono essere attribuiti in modo univoco a un Paese. Su richiesta dell'impresa tenuta a fare rapporto, in alternativa al numero di film è possibile indicare la loro durata totale in minuti. Nella seconda parte del modulo occorre presentare un elenco dei →*film computabili* europei secondo gli stessi principi menzionati in precedenza (versioni diverse di un film e pacchetti di film non vanno considerati). Tutta la rendicontazione sulla quota europea obbligatoria ricalca fortemente quella che i servizi su richiesta devono fornire all'UST in merito all'obbligo di notifica. Le imprese tenute a fare rapporto possono anche basarsi sulle informazioni fornite all'UST se l'offerta cinematografica soggetta all'obbligo di notifica e quella soggetta alla quota sono sostanzialmente identiche.

I seguenti documenti vanno presentati entro il 30 aprile dell'anno successivo:

- modulo UFC (file Excel in formato digitale)
- modulo UFC firmato (inviato per posta o scansione)
- documentazione delle misure per dare visibilità alle opere europee

Nessuno dei documenti presentati in relazione all'adempimento della quota europea obbligatoria viene pubblicato. Come illustrato in precedenza, vengono resi pubblici unicamente la breve descrizione delle misure adottate per favorire la visibilità dei film europei e la decisione in merito all'adempimento della quota per ogni servizio su richiesta.

5.2 Comunicazione in merito all'adempimento della quota obbligatoria

Sulla base della documentazione presentata, l'UFC valuta se la quota obbligatoria è stata rispettata e se le misure per dare visibilità alle opere europee sono sufficienti e in seguito comunica gli esiti di tale valutazione all'impresa interessata. Quest'ultima ha 30 giorni di tempo per richiedere una decisione impugnabile. In seguito l'UFC comunica sul proprio sito Internet se l'impresa in questione ha adempiuto ai propri obblighi. L'UFC pubblica altresì un'analisi anonimizzata delle misure in materia di visibilità sul seguente indirizzo Internet:

<https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/fqiv/resultate-analysen.html>

6 Allegato: glossario OQIC

Se non altrimenti specificato, gli articoli citati si riferiscono all'OQIC.

Termine	Definizione
Acquisto	Accordo relativo al trasferimento dei diritti di utilizzazione commercializzazione di un film già realizzato o di un nuovo → film di produzione indipendente per consentirne lo sfruttamento sui propri servizi. I diritti ceduti vanno ritrasferiti all'impresa di produzione entro cinque 5 anni, o, in caso di opzione di prolungamento, entro 15 anni (→art. 11).
Catalogo	→Offerta mediatica di un →servizio su richiesta (→art. 3).
Coproduzione (OQIC)	→Film di produzione indipendente di cui un'→impresa soggetta all'obbligo d'investimento cofinanzia la realizzazione in cambio dei diritti di commercializzazione. Tali diritti vanno ritrasferiti all'impresa di produzione entro sette 7 anni o, in caso di opzione di prolungamento, entro 15 anni (→art. 13). Le coproduzioni secondo l'OQIC non vanno confuse con le coproduzioni internazionali riconosciute sulla base di accordi internazionali sottoscritti dalla Svizzera.
Docu-soap	Le docu-soap sono un tipo di →reality.
Esenzioni OQIC	Sono esentate dalla quota obbligatoria per i film europei e dall'obbligo di investimento le imprese che con i loro →servizi televisivi e →servizi su richiesta realizzano in Svizzera una cifra d'affari inferiore a 2,5 milioni di franchi, quelle che offrono al massimo 12 →lungometraggi (→film computabili) all'anno e quelle che propongono soltanto →televisione in differita. Su richiesta possono essere esentate le offerte che si rivolgono a minoranze culturali e linguistiche e le imprese che riprendono offerte di terzi inalterate (→art. 5). Non sottostanno agli obblighi della LCin le imprese che ritrasmettono →programmi lineari e le offerte mediatiche che sono fruibili in Svizzera ma non si rivolgono al pubblico svizzero (→art. 4).
Film computabile	Sono considerati tali documentari, film di fiction, film di animazione e →serie nonché opere audiovisive analogamente strutturate e concepite sotto il profilo narrativo o creativo (→art. 2). Non rientrano in questa categoria: <ul style="list-style-type: none"> • notiziari, servizi e reportage • trasmissioni di intrattenimento, in particolare →talk show, →reality e →giochi • riprese trasmesse in diretta e registrazioni (manifestazioni sportive, concerti, spettacoli teatrali ecc.) • videogiochi • film realizzati a scopo pubblicitario o film istituzionali • film con una finalità essenzialmente didattica • film esclusi da qualsiasi forma di promozione (film che esaltano la violenza, a carattere pornografico ecc.) conformemente all'articolo 16 capoverso 2 LCin (RS 443.1)
Film di produzione indipendente OQIC	Film realizzato su iniziativa e sotto la responsabilità artistica di un'→impresa di produzione indipendente, la quale mantiene diritti che le consentono una commercializzazione attiva (→art. 11, 13). L'indipendenza è un requisito per poter beneficiare delle misure di promozione della creazione cinematografica (→art. 3 LCin).
Film europeo	Sono considerati film europei i film svizzeri, le coproduzioni svizzere con l'estero riconosciute, i film provenienti da Paesi UE o da Paesi che ha sottoscritto la convenzione europea sulla televisione transfrontaliera nonché le coproduzioni ai sensi delle convenzioni europee in materia (→art. 6).
Film istituzionale	Film breve che con intenti promozionali ritrae un'impresa, un'istituzione, un marchio o un prodotto. Questo genere di film non rientra tra i →film computabili (→art. 2).
Film su ordinazione	Film di cui l'→impresa soggetta all'obbligo d'investimento paga la realizzazione acquisendone così i diritti di commercializzazione a tempo indeterminato. I diritti per lo sfruttamento al di fuori dell'impresa investitrice possono essere mantenuti dall'impresa di produzione o esserle ritrasferiti se il relativo prezzo non supera il 10 per cento delle spese di realizzazione (→art. 12).

Gestione collettiva facoltativa	Convenzione settoriale tra utilizzatori e autori in base alla quale determinati diritti di utilizzazione commercializzazione sono conteggiati collettivamente (→art. 14).
Giochi (game show)	Trasmissioni di intrattenimento in cui i partecipanti in caso di successo si aggiudicano premi o altre ricompense.
Gruppi di imprese OQIC	Imprese giuridicamente indipendenti economicamente legate tra loro attraverso rapporti di proprietà, strutture di holding ecc. In linea di massima, questi gruppi possono cumulare i loro obblighi d'investimento se tutte le imprese del gruppo si dichiarano responsabili in solido. Ogni singola impresa si registra autonomamente indicando il gruppo e l'impresa che funge da rappresentante.
Impresa con un'altra attività principale	Impresa che realizza meno della metà dei suoi →proventi lordi in Svizzera grazie a →servizi televisivi e →servizi su richiesta. Rientrano in questa categoria i gestori di reti, le imprese la cui →offerta mediatica non include film (p. es. canali sportivi) e quelle con altri modelli commerciali (p. es. vendita di computer o libri). Per questo tipo di imprese sono determinanti i proventi risultanti da servizi televisivi o su richiesta (→art. 20).
Impresa di produzione indipendente OQIC	Impresa né di proprietà né sotto l'influenza determinante di →imprese soggette all'obbligo d'investimento, che dispone di un'organizzazione professionale, realizza da più di due anni film in Svizzera e, negli ultimi cinque anni, ha realizzato al massimo la metà dei propri film come →film su ordinazione per l'impresa soggetta all'obbligo d'investimento (→art. 9). Nell'OQIC, i criteri per stabilire l'indipendenza di un'impresa di produzione sono meno restrittivi che nell'OPCin, la quale esclude generalmente le imprese di produzione legate a imprese mediatiche e scuole di cinema (→art. 5 OPCin).
Impresa soggetta all'obbligo d'investimento	Impresa con →servizi televisivi e/o →servizi su richiesta tenuta a investire nella creazione cinematografica svizzera indipendente in ossequio all'articolo 24b LCin.
Lungometraggio	Film di fiction o di animazione di durata pari o superiore a 60 minuti, →serie di fiction o di animazione di durata complessiva pari o superiore a 120 minuti per →stagione, documentario di durata pari o superiore a 50 minuti, serie documentaria di durata complessiva pari o superiore a 100 minuti per stagione o altri →film computabili di durata pari o superiore a 50 minuti (→art. 3).
Offerta mediatica	Contenuti audiovisivi offerti al consumo (→art. 3). Non sono considerate tali le offerte accessibili unicamente a una cerchia ristretta e limitata di persone che non si rivolgono a un pubblico più ampio (p. es. chat di un'associazione o video aziendali nell'intranet di un'impresa).
Origine svizzera	Sono considerati di origine svizzera i film svizzeri ai sensi dell'articolo 2 LCin, le coproduzioni svizzere con l'estero riconosciute nonché i →film su ordinazione se l'impresa esecutrice soddisfa gli stessi requisiti posti all'impresa di produzione (→art. 8) (per maggiori dettagli, cfr. cap. 4.2).
Programma	→Offerta mediatica lineare curata da una redazione di un →servizio televisivo (→art. 3).
Proventi lordi	È considerata provento lordo determinante la cifra d'affari realizzata in Svizzera per ciascun anno civile senza IVA (→art. 19). È prevista una diversa regolamentazione per le →imprese con un'altra attività principale.
Reality	Genere di programma che tenta apparentemente o effettivamente di ritrarre la realtà, in cui il carattere dei protagonisti e la spettacolarizzazione prevalgono sugli aspetti creativi e narrativi. I reality non rientrano nella categoria dei →film computabili (→art. 2).
Replay TV	→Televisione in differita
Serie	Produzione cinematografica con una trama compiuta o incompiuta di carattere fittizio o ispirata a fatti reali, articolata in diverse puntate (→stagione, art. 3 e 7).
Servizio su richiesta	→Offerta mediatica contenente →film computabili e disponibile su richiesta in qualsiasi momento sotto forma di →catalogo in Internet o attraverso altre reti di comunicazione elettroniche (p. es. applicazioni per SmartTV o smartphone) (→art. 3). I cataloghi devono essere curati da una redazione. Non sono curate da una redazione ad esempio le piattaforme per la condivisione di video («user generated content»).

Servizio televisivo	→Offerta mediatica contenente →film computabili e diffusa come →programma lineare (→art. 3) o proposta in differita (→ televisione in differita). I programmi devono essere curati da una redazione. Non sono curate da una redazione ad esempio le offerte che si limitano a ritrasmettere programmi di terzi.
Single purpose entity	Impresa di produzione fondata ad hoc unicamente per la realizzazione di un determinato progetto cinematografico, che può essere ammessa come →impresa di produzione indipendente se i produttori responsabili dispongono di un'esperienza pluriennale nella realizzazione di progetti cinematografici indipendenti (→art. 9).
Stagione	Puntate di una →serie prodotte e trasmesse in un determinato lasso di tempo, ovvero una stagione (→art. 3, 7).
Talk show	Trasmissioni di dibattito di vario genere in cui vengono discussi determinati temi ponendo domande a persone note o sconosciute.
Tariffa comune	Indennità per i diritti d'autore secondo la LDA autorizzata dalla Commissione arbitrale federale. Per la OQIC assumono rilevanza in particolare l'articolo 13a LDA e la tariffa comune TC 14 video on demand (→art. 14).
Televisione in differita	→Servizio televisivo che, per un periodo di tempo determinato, consente di visionare un →programma in differita nella sua integralità. La televisione in differita, detta anche →replay TV, è soggetta all'obbligo di registrazione ma esentata da ulteriori obblighi (→art. 5, art. 61a LRTV).